

Gli enti devono adeguare il proprio ordinamento man mano che se ne presenta l'esigenza

Riforma Brunetta da anticipare

Meglio non aspettare il 31/12/2010 per attuare la riforma

DI LUIGI OLIVERI

Gli enti locali e le regioni devono adeguare i propri ordinamenti alle riforme introdotte dal decreto Brunetta ben prima del termine del 31/12/2010, genericamente previsto dagli articoli 16 e 31 del testo in corso di pubblicazione.

Le due norme, nel definire quali disposizioni del decreto siano da considerare come principi e ribadire che essi debbono adeguare i propri ordinamenti, prevedono che nelle more «negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti».

Occorre precisare che sono qualificate come principi una serie di norme tendenti a regolare il ciclo della gestione delle attività, i sistemi di valutazione e gli strumenti per premiare i dipendenti meritevoli. Tutte queste norme modificano, in parti anche sufficientemente rilevanti, le discipline contenute sia nella contrattazione collettiva, sia in quella decentrata. Basti pensare, ad esempio, alla necessità di differenziare gli incentivi economici, collocando in dipendenti in fasce di merito, che per lo stato sono tre, mentre regioni ed enti locali hanno la possibilità di prevederle in numero anche maggiore.

La collocazione dei dipendenti nelle fasce è, evidentemente, frutto del processo di valutazione a consuntivo, da compiere nel corso del 2010, delle attività gestionali realizzate nel 2009. In generale, la valutazione del raggiungimento degli obiettivi e dei singoli dipendenti viene svolta entro l'inizio della primavera di

ciascun anno.

Pertanto, se un ente si ritrovasse all'inizio del 2010 con un sistema di valutazione e di attribuzione degli incentivi non coerente con i principi della riforma voluta dal ministro Brunetta, nel momento in cui dovesse attribuire i premi ad esito delle valutazioni, si troverebbe già in quella fase a dover modificare il proprio ordinamento, adeguandolo ai principi della legge.

Sarebbe impensabile, ad esempio, attivare nel 2010 progressioni orizzontali generalizzate e non selettive, nonché basate solo sull'anzianità, come ancora oggi molti contratti decentrati prevedono.

Per riallineare, dunque, gli ordinamenti organizzativi interni, non si può aspettare il 31/12/2010.

Questo è il termine ultimo che il legislatore dà agli enti, non una *vacatio legis*. Regioni, comuni e province, invece, debbono adattare ogni volta che sia necessario i propri ordinamenti ai principi del decreto, anche se tale adattamento si riveli indispensabile ben prima della scadenza ultima fissata dalla legge.

Del resto, l'articolo 74, comma 2, del decreto stabilisce che «gli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1, e l'articolo 62, com-

mi 1-bis e 1-ter recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali, anche con riferimento agli enti del

Servizio sanitario nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza». Si tratta in gran parte proprio degli arti-

coli legati al ciclo della gestione, alla valutazione delle strutture e dei dipendenti ed al sistema dei premi.

L'espressa qualificazione di tali principi come diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, chiarisce a regioni ed enti locali come ogni applicazione di regole interne difformi da tali principi risulterebbe illegittima, per conclamato contrasto con principi comunque cogenti erga omnes, perché discendenti dalla Costituzione. Tra le norme citate dall'articolo 74, comma 2, vi sono proprio gli articoli 23, 24, dedicati alle progressioni orizzontali e alla sostituzione delle progressioni verticali con i concorsi pubblici con riserva non superiore al 50%.

È la conferma che la gestione di tali procedure in contrasto con i principi, cosa che si determinerebbe se si gestissero ancora le progressioni verticali come concorsi interamente riservati ai dipendenti, si porrebbe in contrasto con la Costituzione, determinando un'insanabile illegittimità dell'operato amministrativo.